

MONITORE DI ROMA

LIBERTA'

EGUAGLIANZA



13 *Pratile An. VI della Libertà e I della R.R. (6 Giugno 1798 v.s.)*

Libertas quae sera tamen respexit inertes.

VIRGIL. Ecl. I.

COSTITUZIONE ROMANA

Art. XX.

In un governo Monarchico, ossia dispotico, il Principe non consultando il popolo, ma solo tre o quattro individui, che si chiamano *Consiglieri di Stato* promossi da lui medesimo ad incarico sì rilevante e delicato, dipendenti dalla sua volontà, e schiavi dei suoi medesimi capricci, forma le leggi economiche, civili, e criminali. Questo Principe poi, questa divinità singolare separata da un immenso intervallo dalla massa del popolo veglia ancora con gli Dei subalterni alla esecuzione delle leggi. In un tal sistema i Principi sono stati fin dalla più remota antichità chiamati *Pastori dei popoli*; ma che altro in conseguenza sono i Consiglieri e Ministri loro se non i cani che con essi dirigono e proteggono il gregge, e che altro è il popolo, se non un branco di pecore obbligate a pascolare dove piace al pastore, ed a somministrare il loro latte, e la loro lana nella quantità ch'egli stesso determina?

Popoli della terra, se il vostro intelletto non è superiore a quello delle pecore, se non riconoscete in voi dei diritti eterni e sacri, l'esercizio dei quali è legato con la vostra individuale felicità, se vi piace stupidamente errare dovunque vi spinge una pesante verga che vi percuota, se potete vedere con indifferenza i vostri simili sbrannati da rapacissimi lupi, che vestono la sembianza di cani fedeli ed attenti, e il vostro pericolo di subire la stessa sorte, se non v'importa di esser munti fino al vivo sangue, e tosati fino all'ultima pelle, godetevi pure i vostri saggi pastori, i vigilanti vostri cani, e vagate col muso a terra smunti, e nudi in luoghi paludosi: Voi desterete la pietà, e l'altrui compassione, ma non mai l'invidia: ma se potete giungere a riflettere che tra voi e il pastore non vi è alcuna differenza nè di forza, nè di diritto, ma la sola differenza di fatto, che voi medesimi gli avete accordata, e gli accordate continuamente, se potete convincervi che a voi stessi spetta lo scegliere, e vegliare sopra i Ministri, che debbono dirigervi, e protegger-

vi, se infine vi persuaderete, che voi medesimi potete esaminare ed additare a chi vi guida i pascoli, che sperimentate i più salubri ed abbondanti.... Scuotetevi una volta da una stupida abituale indolenza, che vi degrada ed avvilita, ergete la testa sublime al Cielo, interrogate la natura, uditene le dimenticate sue leggi, e non fate che il tranquillo filosofo, il quale vi contempla, e vi ama, giunga per un momento a dubitare, se l'Autore della natura vi voglia veramente felici.

sarà continuato U. L.

Schiarimenti del piano di coltivazione d'una parte dell'agro romano riportato in estratto al num. XXVI I.

La speculazione dell'introito dei 74 mila scudi annui, da crescerli fino ai 56 in quattro anni (fermandosi poi così in perpetuo) è così certa, ed evidente, come è chiara, e palese l'anzidetta utilità dell'Annona, oltremodo maggiore a questa.

Trenta scudi il mese sicuri, e con leggerissimo incomodo è quanto può desiderare un padre di famiglia per la Democratica sussistenza della sua casa; e col di più de' suoi Capitoli liberi da commerciarli a suo beneplacito. Di questi assegnamenti, ancorchè se ne dovesse fare il numero di 20, il che è difficile, pure ciò a trenta scudi il mese non monterebbe, che scudi 7200: per andar dunque ai 14 mila, vi è panno da tagliare, e per gli Agrimensori, e per qualche altra spesa che potesse occorrere; sempre così sostenendosi il piano nel suo assunto, di non aggravare l'erario pubblico di spesa veruna.

Mi si domanda, come rinvenire le braccia, o siano i coloni? Domanda universale dei pusillanimi, e di limitate idee.

Rispondo interrogandoli, se vi son poveri nello stato? e sento dirmi, tanti, quanti stracci son per le case. Dunque, s'invitino questi, da poveri a divenir possidenti, industriosi, e forse un giorno ricchi.

Mi si dice. Ma come invitarli? Nel mio piano si vede esteso il tutto; Ma laconicamente ve lo dirò. Scegliendone 700 per ogni dipartimento; che vuol dire

cinque, o sei per ogni paese. Vi par che non vi sian sei, o sette poveri Contadini in ogni paese? Così in Roma vi par che non ve ne sian altrettanti in ogni parrocchia?

Ma i 14 mila scudi annui...?

Vi appagherò brevemente anche in questo. 700 in dieci dipartimenti fanno 7000 coloni, che con le loro Mogli fanno 14 mila persone. Sarà una gran tassa, che questi impieghino per il ben pubblico il lavoro di 4 giornate l'anno? Nò certamente. Dunque il guadagno di 4 giornate, che a bajocchi 25 il giorno (guadagno di un lavorante di Campagna) fa uno scudo. Uno scudo per uno l'anno di tassa a 14 mila persone, non fa 14 mila scudi? Vi par gravosa; vi pare incerta? Io mezzo stroppio, come sono, che non son ricco, e non ho un palmo di terra, in 40 giorni ho pagato 4 guardie di 4 paoli l'una, e con sommo mio incomodo; può dunque pagare con meno incomodo uno scudo l'anno il povero divenuto possidente.

Ma come faranno a sussistere il primo anno? Rispondo, come lavorando la terra avrebbero sussistito ne' loro paesi; Con questa diversità, che lavorando a giornata nell'Agro Romano o in quelle tenute, che non son comprese nel piano, o nelle vigne vicine, si guadagna il doppio di quello si guadagna ne' dipartimenti; ed ogni colono, coltivato il suo piccolo podere; può per sei mesi dell'anno almeno lavorare altrove a giornata.

Come dormire in una capanna? rispondo come vi dorme tanta parte di mondo. Come vi dormono i pecorari; E meglio di tutti i Monelli, Falciatori, e lavoranti di campagna venuti fin ad ora nell'Agro romano, che han dormito, e dormono nei Casali, e nei fienili ammuccinati come mandre di pecore, e niente peggio della totalità de' poveri ne' loro rispettivi paesi, che dormono o sul pagliaccio, o sulle nude tavole in abitazioni meno buone di una buona capanna.

Ma se si continuasse così? Rispondo che creseerebbero le angustie, e nei dipartimenti per la miseria, ed a noi per la mancanza di coltivatori.

Ma le vene d'oro che colavano !
 Tutto ha cagionato aspetto. E se le autorità costituite unanimemente con la loro sagacità non volgeranno tutti i loro pensieri alle fonti, che ci restano della terra, la quale coltivata diverrà la miniera d'oro, che ci bisogna, la nostra miseria, ed infingardagine ci condurrà alle estreme desolazioni.

Virilità, cittadini Consoli, e pubblici rappresentanti nelle operazioni utili alla Repubblica e non dispendiose, lentezza alle dispendiose, ed inutili; e militar coraggio nelle grandi imprese. L'esempio è sott'occhi de'nostri eroi liberatori. Se la pusillanimità gli avesse posseduti nel rigor dell'inverno, forse della loro grande, e profittevole impresa, non avrebbero colto l'ubertoso frutto. E se voi procrastinate su i timori de'pusillanimità; su i dubbi dei caustici; o su i nascosti raggiri de'monopolisti, inimici giurati del ben pubblico, passeranno i mesi, e le stagioni, e la terra resterà incolta, e noi peneremo. Cercate gl'uomini onesti, virili e conoscitori del mondo per le grandi operazioni, e ne verrete al bramato fine. Eglino non si affollano al Bureau dei postulanti per brigare impieghi. Non agiscono per interesse, ma soltanto per il ben pubblico, e la gloria della repubblica.

Salute, e Fraternità
 C. M. C.

Proclama del Ministro dell'Interno Toriglioni ai
 Cittadini della Repubblica Romana.

Art. II.

Passando ora a dettagliarvi l'incarico del Ministero dell'Interno, del quale vi annunzio la mia istallazione, resto a prima vista sbigottito, considerando da una parte la vastità, ed importanza degli oggetti che comprende, e dall'altra la mediocrità dei miei lumi; mi conforta però, e mi incoraggisce la buona volontà, il zelo patriottico, l'amore fraterno, da cui mi sento animato.

Nelle attribuzioni del Ministero dell'Interno tiene il primo luogo una corrispondenza vigilante ed attiva con tutte le Autorità costituite, con qualunque Cittadino, che avesse o dei ricorsi a fare, o dei lumi a somministrare; qualunque domanda deve essere accolta con amore, e con attenzione. Da ciò ne risulta che qualunque parte della Repubblica resta egualmente sotto la vigilanza del Ministro; qualunque angolo più remoto gode degli stessi vantaggi della Capitale. E' passato quel tempo, o Cit-

tadini in cui, non si pensava ai paesi soggetti, che per aggravarli d'imposizioni, o mandar loro un tiranno sotto il nome di Legato, o di Governatore. In Roma risiedono in vero le principali Autorità Costituite; ma non vi risiedono, che per concentrarsi, ed unire i loro lumi, ed attribuzioni ad egual vantaggio di tutta la Repubblica.

Dal carteggio attivo, e regolare ne deve derivare la vigilanza del Ministro dell'Interno sopra le Autorità costituite nei Dipartimenti della Repubblica. Non ignoro o Cittadini che molti uomini immorali, e perversi, molti inimici della libertà si sono insinuati nelle Cariche di cui giornalmente abusano per soddisfare alle loro private passioni, e che indifferenti alla felicità del popolo, al buon ordine, animati solo da un aristocratico egoismo non pensano che ai privati interessi. Sappiate però che la legge veglia sopra di questi; sappiate che non andranno impuniti; sappiate che il vostro Ministro dell'Interno non lascia di averli di mira. I primi momenti di un nuovo Governo non possono essere nè attivi, nè regolati; gl'imbarazzi che l'accompagnano, ritardano, ed impediscono gli effetti salutari della legge, ma ben presto le cose cambieranno d'aspetto; ciascuno rientrerà nei suoi limiti; la legge percuoterà egualmente il delitto senza distinzione di persone; e gli scellerati che avessero abusato dell'autorità confidata loro, saranno immancabilmente puniti. Questi uomini si credono di essere ancora nel passato Governo, in cui le leggi non esistevano che per i deboli, e per i poveri, ed in cui quelli in autorità costituiti indifferenti alla voce pubblica, poco si curavano di passare per scellerati, allorché avevano dei mezzi di comprare l'approvazione, e la stima del loro idolo. In oggi il popolo, l'opinione pubblica è la misura immancabile della probità e dei talenti delle persone; il Popolo restituito ai suoi diritti nominerà in seguito i suoi Magistrati, e gli uomini che non goderanno della pubblica opinione saranno allontanati dalle cariche, e puniti colla pubblica esecuzione.

sarà continuato

NOTIZIE DEL GIORNO

Riguardo all'organizzazione dei poteri, dice Condorcet, molti son d'avviso di stabilire in un governo dei principj d'azione fra loro indipendenti, che in qualche maniera si equilibrino . . . ma l'esperienza prova che queste macchine sì complicate si sfasciano per la loro stessa azione, e accanto al sistema della legge, se ne forma un altro fondato sull'intrigo, e sulla corruzione. La nascente nostra Repubblica, ad onta di una saggia Costituzione, sviluppava funesti germi di divisioni isolate di poteri, di decre-

ti arbitrari, d'anarchia. Quindi la vigilanza della Commissione ha emanata la seguente.

11 *Pravile.*

Legge sulla polizia Costituzionale.

Il Gen. Francese comandante le truppe stazionate nel territorio di Roma ha decretato.

1. Non possono essere considerati, nè eseguiti come atti del Consolato se non che quelli, i quali essendo stati deliberati da i suoi membri segnati almeno da tre di essi nella minuta, o nel registro, vengono in seguito spediti colla sottoscrizione del presidente, e con quella del segretario.

2. La sottoscrizione del presidente, e del segretario non hanno effetto, se non che quando esse sono messe alla fine d'un ordine del Consolato trascritto letteralmente.

3. Un Console preso individualmente non esercita alcun genere d'autorità; gli ordini, che egli desse, non possono essere eseguiti, e le spese, che gli ordinasse, vanno a suo carico.

4. Il consolato non può incaricare veruno de' suoi membri d'una funzione pubblica determinata, nè indicarlo pubblicamente ai cittadini, come quello, a cui bisognerà indirizzarsi per una particolar specie di affare.

5. Ad eccezione del segretario del consolato, dei ministri, dell'amministratore de' beni nazionali, e de' gran questori niun altro individuo può essere introdotto nella sala, in cui il consolato tiene le sue sedute, se non che in virtù d'una deliberazione presa dal consolato medesimo, e scritta nelle forme accennate nell'artic. 1. della presente legge.

6. Niun legislatore, console, ministro, giudice, membro d'un amministrazione dipartimentale, o municipale può essere depositario d'alcun effetto appartenente al tesoro pubblico.

7. Le raccomandazioni de' senatori, de' tribuni, de' consoli per appoggiar le memorie, o qualsivogliano dimande non hanno altro valore se non che quello, che avrebbero le raccomandazioni date da tutti gli altri cittadini.

8. Le decisioni, gli ordini, e qualsivoglia atti de' ministri devono essere sottoscritti da loro stessi.

9. I capi del segretariato de' ministri non sottoscrivono, se non che per attestare la verità delle copie. Gli altri cittadini impiegati presso de' ministri non possono in alcun caso sottoscrivere alcun atto, o lettera d'amministrazione.

10. I consoli, ed i ministri non devono impiegare per l'esecuzione delle leggi nell'interno della Repubblica, se non che le autorità stabilite dalla costituzione, o dalla legge, essi non possono creare delle commissioni straordinarie, se non quando vi sono autorizzati da una legge espressa.

11. I consoli, ed i ministri non possono in niun caso incaricare i membri del senato, o del tribunato di adempire, mentre che dura la loro missione legislativa, un'altra missione, commissione, o funzione pubblica comunque siasi.

12. Nel principio di ciascun mese nel tribuna-

to, e nel senato sarà pubblicamente letta la legge relativa all'organizzazione, e alle deliberazioni de' consigli legislativi; e sarà subito appresso nominata una commissione per fare un rapporto sulla maniera come questa legge è stata osservata nel mese antecedente.

13. Se qualche individuo assistente alle sessioni di uno de' consigli esterna segni di approvazione, o di riprovazione, qualora il presidente non obblighi all'istante tale individuo ad uscire dalla sala, sarà il presidente sud, subito rimpiazzato dal suo immediato antecessore, ed il consiglio procederà nella seguente seduta alla nomina d'un presidente, che subentrerà in questa funzione sino alla fine del mese.

14. Dai tribuni, o senatori dello stesso dipartimento uniti insieme non si potranno più presentare candidati per funzioni pubbliche.

15. Ogni atto stabilito collettivamente dai tribuni, o senatori dello stesso dipartimento è illegale, e di niun effetto.

16. Niun individuo può prendere il titolo di deputato, o di rappresentante d'una comune, o d'un dipartimento.

17. Il nome, e i dritti del popolo sovrano non appartenendo se non che alla universalità di tutti i cittadini romani, ogni atto, ed ogni scrittura fatta a nome del popolo sovrano, o semplicemente del popolo d'una comune, o d'un dipartimento è illegale, e di niun effetto, e quei che le sottoscrivono, ne sono responsabili.

18. Niuna petizione può essere presentata alle autorità costituite se non che in iscritto. Niuna petizione può esser giammai presentata dalle deputazioni.

19. Tutte le lettere, e tutte le memorie, che saranno indirizzate alle autorità costituite, devono esser datate, e sottoscritte individualmente dalle persone, che le dirigono; esse saranno scritte a colonna, e precedute da una indicazione sommaria del loro oggetto.

20. Le petizioni, le lettere, o memorie presentate, scritte, composte contro delle disposizioni de due articoli precedenti non saranno punto ricevute dalle autorità pubbliche, e non potrà prendersi alcuna deliberazione sul loro contenuto.

21. Verun membro d'una società, che si occupa di oggetti politici, potrà ricevere, o prendere il titolo di presidente, di oratore, di moderatore, o qualunque altra denominazione relativa ad una funzione, ch'egli prendesse di esercitare in questa società.

22. Non potrà esser pubblicato, nè affisso alcun scritto a nome d'un circolo detto *costituzionale*, o di una società qualunque che si occupi di oggetti politici.

23. Il ministro della polizia, e in sua mancanza il consolato farà chiudere ogni circolo detto *costituzionale*, ed ogni società, che si occupi di oggetti politici, nelle quali si sarà contravenuto ai due artic. prec., o alle disposizioni dell'articolo 351 dell'atto costituzionale.

24. I Commissarij della polizia, ed i grandi edi-

li avranno continuamente il dritto di entrare ne' detti circoli, e nelle dette società per esaminare, se tutto vi si passa conforme alle leggi; e per ordinare all'istante la chiusura d'una seduta nel caso di qualche contravvenzione.

25. La vigilanza immediata su i teatri apparterrà egualmente ai grandi edili, e sotto la loro direzione ai commissarij di polizia.

26. L'Impresario di ciaschedun teatro sarà tenuto di riservare un solo palco per i grandi edili, e per quei tali commissarij di polizia, che i detti grandi edili impiegheranno alla soprintendenza accennata nel precedente articolo.

27. Verun funzionario, nè individuo qualunque a riserva di quelli indicati nell'artic. prec., non potrà esigere palchi gratuiti negli spettacoli.

28. Ogni prefetto consolare presso una municipalità indirizzerà in ciascuna decade al prefetto consolare presso l'amministrazione dipartimentale il prospetto degli atti della municipalità durante la prec. decade, indicando il numero degli edili in attività, quello dei posti vacanti, e tutte le circostanze relative all'organizzazione del corpo municipale.

29. Il prefetto consolare presso d'una amministrazione dipartimentale indirizzerà in ciascuna decade al ministro dell'interno un prospetto generale dello stato, e degli atti di tutti i corpi amministrativi del dipartimento.

30. I prefetti consolari presso de'tribunali di censura indirizzeranno in ciascuna decade al prefetto consolare presso del tribunale civile, e criminale del dipartimento un prospetto dello stato, e degli atti tanto del tribunale di censura, come di tutti i tribunali de'pretori del circondario.

31. Il prefetto consolare presso del tribunale civile, e criminale del dipartimento indirizzerà in ciascuna decade al ministro della giustizia un prospetto dello stato, e degli atti di tutti i corpi giudiziarij del dipartimento.

32. I ministri dell'interno, e della giustizia invieranno rispettivamente ai prefetti consolari presso delle amministrazioni, e de'tribunali i modelli di questi prospetti decadarj accennati ne' quattro artic. prec., e le istruzioni necessarie per bene eseguirli.

33. Nian funzionario pubblico potrà assentarsi dal luogo fissato per l'esercizio delle sue funzioni, se non che in virtù di una autorizzazione speciale, ed espressa del ministro dell'interno, se trattasi di un membro di qualche amministrazione, o del ministro di giustizia, se trattasi d'un membro di qualche corpo giudiziario. Questa autorizzazione non sarà vevole, se non quando essa fisserà i motivi dell'assenza, e la sua durata.

34. Per la esecuzione della legge sull'invio delle leggi il ministro della giustizia farà senza ritardo imprimere, ed inviare alle autorità costituite il bollettino delle leggi, e quello degli ordini del consolato. I primi numeri del primo di questi bollettini conteranno tutte le leggi promulgate dopo lo stabilimento della costituzione sino al presente.

35. Il primo giorno di ciascun mese fino a quello del mese vendemmiaiore inclusivamente il consolato renderà conto ai consigli legislativi, (e se essi han prese le vacanze) al pubblico dello stato di tutte le autorità costituite, e dei progressi dello stabilimento costituzionale. Questo conto sarà stampato.

36. Ogni contravvenzione agli articoli 1, 4, 6, 11, 16, 17, 21, 22, della pres. legge è un attentato alla sicurezza generale, essa sarà denunciata innanzi i tribunali competenti, e punita colla deportazione, e coll'esilio perpetuo fuori del territorio romano, se il Giurì dichiara, che vi sono delle circostanze attenuanti la pena, sarà commutata con una prigione, che non potrà durare meno di quattro mesi.

37. I funzionarij, che avranno contravvenuto agli artic. 8, e 9 della pres. legge, o che non avranno adempite le obbligazioni prescritte dagli artic. 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34, saranno destituiti.

38. La contravvenzione agli altri articoli della pres. legge non porterà con se, che la nullità degli atti contrarii alle disposizioni di questi articoli.

5 Pratile

Firm. S. Cyr

Il Consolato ordina l'esecuzione della pres. legge.

Firm. De Matthæis Pres.

Chi crederebbe che secondo il costume inveterato di Roma Papale due giorni dopo si dovesse (cred' io per solo sbaglio) contravvenire a una legge sì salutare? In fatti il Ministro Bufalini è stato costretto a pubblicare la seguente

NOTIFICAZIONE

15. Pratile Anno VI.

L'ordine trasmesso ai Fornari di Roma per ingiungergli l'obbligo di pagare in effettiva moneta di rame il grano, che essi avevano ricevuto; e fossero per ricevere dall'Annona, è direttamente contrario all'Articolo VIII della Legge del dì 11 Pratile. Quindi per ordine del Consolato si dichiara, che non debba avere alcun'effetto, o esecuzione. In conseguenza li Fornari, e Venditori d'ogni sorta di Generi dovranno ricevere come moneta effettiva li Resti o siano spezzature di Cedole, che sono stati messi, e si metteranno in circolazione dagli Banchi del Monte di Pietà, e di Santo Spirito, ad effetto appunto di facilitare la giornaliera minuta contrattazione. E chiunque si facesse lecito di ricusarli, dovrà essere denunciato al Pretore della Sezione da chi ne riceverà il rifiuto, e sarà riguardato come perturbatore della pubblica quiete, e promotore di diffidenze contro la Garanzia Nazionale; e come tale severamente punito secondo il rigor delle Leggi.

Giovanni Bufalini Ministro delle Finanze

Gioverà sapere il fatto che ha dato motivo alla riportata Notificazione. La scar-

sezza del numerario era grandissima, e il Ministro Bufalini era bloccato, assediato, e cannoneggiato da una infinità di popolo postulante moneta. Pensò dunque saggiamente di riaprire il banco, e il Monte, ma per questa operazione salutare gli mancava qualche cosa, cioè la moneta stessa. Mosso dalle sue patriottiche e calde istanze il Commissario Perilleu gli prestò 6000 scudi in rame. Per accreditare poi le cedole ideò il Ministro di spezzarle in *restii realizzabili*, che hanno ottenuto con grandissimo vantaggio tutto il credito nazionale. Mentre il Ministro godeva un poco di frutto delle sue economiche speculazioni lo zelante Provvigioniere Terziani ORDINA ai Fornari, che senza curare qualunque altro ordine paghino il grano in effettiva moneta di rame secondo le determinazioni del Ministro dell' Interno, e dei grandi Edili. Qual conseguenza era per produrre un tale ordine? Niun'altra se non che si sarebbero chiusi i forni.

Gli articoli 21 22 23 24 della riferita legge hanno determinati i docili Patrioti a chiudere forse con troppa precipitazione il Circolo Costituzionale. Gli può consolare il riflesso che questi art. sono legati coi primi. Io gl' invito a riaprirlo, e a formare delle adunanze di pubblica istruzione politico-morale. Son certo che la commissione francese, e il General S. Cyr incoraggeranno gli sforzi dei patrioti, che operano a norma della Costituzione, e conosceranno che... ma l' hanno già conosciuto.

Il Gen. stesso ha decretato.

1. Verun cittadino non potrà portare il pennacchio a tre colori; i militari, ed i cittadini, quando sono in servizio della guardia nazionale, possono soltanto portare il penacchio rosso. I contravventori saranno puniti per la prima volta con una multa, che non potrà eccedere sc. 10. In caso di recidiva la pena sarà di una multa non minore di sc. 10, nè superiore all' sc. 20.

2. Verun cittadino non potrà portare sul suo vestiario galloni, o recami di oro, o di argento. I contravventori saranno soggetti per la prima volta ad una contribuzione ragguagliata al decimo della loro rendita annuale, ed in caso di recidiva ad una contribuzione doppia. I contravventori,

di cui non potrà appurarsi la rendita annuale, saranno soggetti ad una detenzione, che non potrà eccedere 15 giorni per la prima volta, e trenta giorni in caso di recidiva.

3. La pres. legge non deroga punto alle disposizioni delle leggi sull' uniforme militare, e sul costume dei funzionari. Nientedimeno i funzionari pubblici, che porteranno in parte, o in tutto un distintivo diverso da quello determinato dalla legge, saranno giudicati dimessi.

4. Le pene stabilite dalla pres. legge non s' incorreranno se non che nei casi di contravvenzioni posteriori al dì primo del mese messifero prossimo.

5. Pratile

S. Cyr

Il Consolato ordina l' esecuzione della pres. legge.

Firm. De Matthais Pres.

Con altra legge ha decretato: S'intanto che non sia stabilita nella comune di Roma una decisa modalità d' illuminazione, tutti i proprietari delle case, che avranno più di tre finestre corrispondenti sopra una strada, saranno obbligati di tenere sospeso al primo piano un lampione acceso in tutta la notte.

2. I proprietari delle case saranno autorizzati a farsi rimborsare delle spese di questa illuminazione dai loro pigionanti, o sia affittuari ragguagliatamente all' estensione di casa da questi abitati.

3. Quelli, che contravverranno alle disposizioni dell' art. 1, saranno per la prima volta soggetti ad una multa di sc. 5. In ciascuna recidiva la multa sarà sempre doppia della antecedente.

4. Le pene intimate dall' art. prec. saranno pronunciate dal tribunale di polizia, il quale indirizzerà poi al questore del dipartimento la lista delle persone condannate alla multa con l' indicazione del motivo della condanna, e della somma, a cui ascende, la detta lista dovrà essere approvata, e sottoscritta da esso.

5. Il questore del dipartimento, ricevuta tale lista, insisterà per il pagamento delle multe pronunciate. Egli preverrà subito il condannato con un avviso, il quale indicherà il quantitativo della multa; in caso di rifiuto, o di ritardo prenderà le misure autorizzate dalla legge contro quelli, che ricusano di pagare le contribuzioni. Il questore darà le ricevute per le multe pagate, ed i particolari saranno tenuti di giustificare nello spazio di 15 giorni il pagamento della multa presso il tribunale di polizia.

6. I fondi provenienti da queste multe, e da quelle, che avrebbero potuto essere incassate antecedentemente in virtù dell' ordine dato sotto di 22, Fiorile dal comandante della piazza, saranno ritenuti, e riservati per le spese del primo stabilimento della illuminazione regolare della comune di Roma.

7. Il Consolato è incaricato di prendere le più opportune misure per una definitiva maniera d' illuminare la comune di Roma; egli invierà un messaggio al tribunato, affine che prenda in considerazione i mezzi, onde supplire a questa spesa.

7. Pratile

S. Cyr

Il Consolato ordina l' esecuzione della pres. legge.

Firm. De Matthais Pres.

Inaltra legge finalmente decreta, che
 1. In conformità degli art. 14, e 15 della legge organica sopra le finanze le dogane, ed altri dazj, che si percepivano negli anni scorsi nella fiera di Sinigaglia, continueranno in quest'anno a praticarsi, finche una legge formale non le abolisca.

2. La deliberazione delli 8 Ventoso, colla quale la Municipalità di Sinigaglia enunciava l'abolizione de' sopradetti dazj, viene annullata.

Pratile S. Cyr
 Il Consolato ordina l'esecuzione della pres. legge.
 Firm. De Matthæis Pres.

I Commissari del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese in Roma.

In virtù del decreto del direttorio esecutivo del 18 ventoso passato, col quale i suoi commissari inviati a Roma sono investiti dell'autorità superiore in materia civile, politica, e di finanze sopra tutto il territorio romano, decretano.

1. Nessuna contribuzione potrà essere imposta nè ricevuta, sul territorio e gli abitanti della Rep. Rom. dagli agenti o militari francesi qualunque sia il loro titolo, funzioni o grado, direttamente o indirettamente per via di contribuzione militare, di requisizione, d'amenda, o di polizia o di ogni qualunque altra maniera, fuorchè ne' casi determinati dalle convenzioni o trattati tra la R. F., e la R. R.

2. La Rep. Rom. essendosi incaricata di mantenere in sussistenze, liquidi, legna, lume, allogio e fornimento i corpi di truppe francesi stazionate sul territorio rom. a tenore delle leggi militari della R. F. non si potrà esigere cosa alcuna nè dalle autorità pubbliche, nè da particolari, sopra tutto il territorio romano, al di là di quello, che formalmente è compreso nella sud. obbligazione.

3. Ne' casi di subornazione o d'aggressione contro le truppe francesi dagli abitanti del territorio romano, quelli abitanti potranno essere mandati, arrestati, e giudicati per gli ordini dell'autorità francese militare.

4. Se in certi casi diversi da quelli che sono previsti dall'artic. prec. fosse giudicato necessario ed urgente dall'autorità francese militare di arrestare o detenere degli abitanti della R. R., ne sarà reso conto subito alla commissione del Direttorio Esecutivo della R. F. a Roma, fuori del caso che i detenuti siano stati rimandati alle autorità Romane.

Firm. Florent, Faipoult, Daunou.

VARIETA'

Il Citt. Vescovo di Alatri che non ha mai disonorato neppur col pensiero, e col silenzio il suo rispettabile carattere di buon Pastore, e di Ministro di pace ha diretta una savia, e veramente cristiana allocuzione al suo Clero e Gregge perchè non venga turbata nella sua diocesi la pubblica tranquillità. *Sia singolarmente vostra cura, dice ai Parrochi, di spesso replicare, e far bene imprimere vivamente nella mente, e nel cuore di tutti, che il fonda-*

damento della Libertà ed Eguaglianza, su cui poggia questo Governo, non altronde deriva, che dalla Evangelica legge, e dottrina di Gesù Cristo nostro amabilissimo Salvatore, il quale anzichè recar pregiudizio alla santissima Religione, che fortunatamente professiamo, maggiormente e con più merito in essa ci stabilisce, poichè dovendosi la Democrazia considerare fondata per sua natura nella virtù, questa non può essere bene assodata, che dai principj incontrastabili, e delle immacolate massime della Cattolica Religione ec. ec.

Alatri 14 Pratile Anno Sesto
 I Cittadini Pier Vincenzo Bruni e Nicola Agostino della Valle Commissarii della Repubblica Romana al Cittadino Estensore del Monitore Roma

Fede Greca dei Frati

Voi conoscete bene i Frati; Noi ancora li conoscavamo, ma essi hanno superato di molto la cognizione che noi ne avevamo, ed il fatto, che vi racconterò dimostra al grado sublime la loro sanguinaria perfidia. Essendoci noi per ordine del Consolato portati nel Monastero dei Frati Certosini di Trisulti, con la scorta del Citt. Cleodemo Brocchetti datoci dal Prefetto consolare del cantone suo fratello, cominciammo le nostre operazioni con la maniera più obbligate, e con la maggior dolcezza; nulla toccammo, ma tutto rimase in loro potere come prima, cioè denari generi ec. previa solamente una descrizione de' medesimi, e non biffammo, che il solo Archivio, ed indice della libreria. I Frati mostravano tutto amore, ed attaccamento per noi, ma intanto? Intanto i laici andavano dicendo agli uomini che ci eravamo portati per nostra sicurezza, che era meglio che partissero perchè il giorno vi sarebbe stato rumore, e sarebbe venuta la truppa di Colle Pardo. I nostri uomini la crederono una ciarla, e vedendo la buona armonia, che passava tra noi, ed i frati, e sentendo che molti di essi lodavano la nostra condotta, non si dettero il pensiero d'avisarci. Noi pranzammo in compagnia de' Frati scherzando, e ridendo, ed il giorno dopo pranzo seguitammo le nostre operazioni, anzi fidandoci de' Frati (sbaglio inescusabile) avevamo licenziati i nostri uomini volendo rimaner soli con il Bargello: Essi però per la pioggia non poterono partire. Alle ore 22 e tre quarti circa noi escivamo dalla sagrestia unitamente a quattro Frati, e gli invitammo a venir alla stalla per descrivere li cavalli, ed i muli. Lo credereste? Alzarono gli occhi verso l'orologio del campanile, vi guardarono l'un l'altro, ed avendo forse capito, che era giunta l'ora del nostro massacro si schermirono di venire per allora alla stalla dicendo, che vi sarebbero venuti più tardi, giacchè allora avevano a recitare l'uffizio. Non la sbagliarono, e saliti appena nel nostro appartamento, ci mettemmo a scrivere quel che dovevamo per render conto esatto al ministero di quel che operarono, e poco dopo cominciarono i gridi,

ed i colpi di Fucile. Molti di Collepardo in num. di 40 circa vennero nel Monastero e caricarono i loro fucili contro dei nostri uomini, ne ferirono due e scesero verso il nostro appartamento. Affacciatici alla finestra ci scaricarono un colpo di Fucile, che ci fischiò avanti il viso; ed i frati? I frati assorti in Dio nella recita del loro ufficio credevano cosa, troppo profana il venire a sedare il tumulto, ed a salvare la vita a dei Giacobini, nè mai più comparvero, che quando per buona sorte riuscì al Bargello, che era amico del capo dei ribelli di quietare il tumulto. Ebbe dunque più compassione della nostra vita un capo d'assassini, che era venuto per ucciderci, che i Frati.

All' Asino del Quirinale.

Non mi maraviglio che tu ragli sonoramente contro qualche Articolo del Monitore: Ho però ragione di maravigliarmi che tu sappia leggere, e molto più che lo legga. Salute e buona biada.

Al Cittadino Raimondo Micciani Prefetto Consolare di Tolentino.

Voi jeri faceste arrestare di vostro capriccio l'ottimo Cittadino Serafino Petrini perche portava in giro un Foglio nella Città per domandare al Consolato la vostra destituzione. Voi da esso istruito della volontà de' Cittadini che a gran folla si erano sottoscritti per l'istanza, ne fate oggi girare un'altro a vostro favore, estorcendo sottoscrizioni col vostro abominevole dispotismo ed abuso dell'autorità, e molto più colla forza civica di cui voi ve ne siete incostituzionalmente arrogato il dominio, spogliandone la Municipalità. Che fa l'uffiziale di Polizia, che non vi fa arrestare? Se è giusta la carcerazione di Petrini deve esser comandata ancora la vostra. Se voi non dovete esser carcerato, non doveva esser carcerato neppure Petrini. Il fatto di ambedue è lo stesso. Ma capisco. I somari si grattan fra loro. Vi avverto però che nulla farete con compri testimonj: Il Processo che vi si forma per ordine del Consolato prova a meraviglia li vostri furti, le vostre Truffe. Seguite il mio consiglio. Non vi affannate a cercar sottoscrizioni inutili. Più tosto riformate i costumi, temperate il naturale, e studiate il libro della prudenza se volete l'amore, la stima, e la deferenza de' vostri Concittadini, che contro di Voi giustamente reclamano. E' un amico che ve lo avvisa che vi augura. Salute prudenza, e rispetto alle leggi.

V. G.

Sermoneta 7 Pratile.

Non è piccola consolazione per me il vedere, che dopo le due mie lettere, che avete inserite nel Monitore num. 27, e dopo gli orrori accaduti in Città di Castello da voi riportati (a) pochi dei nostri preti rimangono da Democratizzarsi. Quelli che restano non possono obbliare l'iniquo dispotismo di qualche loro parente, ed hanno la criminosa debolez-

za di non sapere spogliarsi dei loro titoli vani. Ma speriamo che si convertano alfine.

(a) Lo zelante Citt. Filauri che scrive si è scordato, di adurre la causa più diretta di questo fenomeno, cioè il Proclama del Gen. Franc. del 22 Fior.

Il Citt. Quatrassi Presidente della Municipalità di Sermoneta ha fatto a quei Municipalisti un discorso pieno di quella Patriottica energia verità e dolcezza, che sarebbe desiderabile in molti altri suoi pari.

Mentre il popolo di Roma, e molte altre comuni, danno continui segni di una ragionevole subordinazione alle leggi, e di attaccamento al nuovo Governo; mentre le nostre autorità costituite si affaticano con zelo ed attività per sostenere la machina della Repubblica, sentiamo con dolore che il basso popolo d'Ischia sedotto da pochi fanatici si mostri rivoltoso, e negli di portare il peso comune delle Gabelle, Contribuzioni ec. La notizia ci viene dal Citt. N. . . C. . . Ben è vero che quei Preti, e specialmente il Paroco Citt. Bevilacqua nelle sue istruzioni, fanno il loro dovere, ma ad onta di questo, pare che quel popolo voglia provocare il pronto rigore della giustizia Repubblicana.

Principiis obsta, sero medicina paratur.

Al Cittadino Felice Grisanti.

E' stato con ragione notato essere insipido e sospetto il motteggio di chi nel Monitore vi contrassegnò per già Cameriere. Ma la vostra onestà e patriottismo sono abbastanza conosciuti onde vi riderete di frizzi tanto inopportuni, ed insulsi. V'assicuro però che io non ho imaginato ne steso il membro del periodo che vi riguarda, ma è un aborto di chi prendeva forse con troppo zelo le parti del Tribunato. U. L.

Domenica sera nel Teatro d'Argentina il popolo vide ripetuta con grand' applauso la Commedia intitolata la presa di Faenza. La Madre Badesa Bonifazia, le Monachelle in scompiglio, e l'Arcivescovo che istruendo tutti, e promovendo concordia e pace, fa il suo dovere, sono parti bene immaginate, e bene eseguite. Chi dice malignamente che il popolo Romano non è capace di rigenerazione, dica ancora di non avere assistito a un tale spettacolo decorato egregiamente dai Soldati Francesi, e Polacchi. La Commedia però potrebbe essere dialogizzata con più d'arte. Si aspetta con grande impazienza lo stabilimento dei Teatri Nazionali. Annunziamo con piacere che il Ministro dell'Interno se ne occupa, e che il Cittadino Valeriani capo del suo Burò di pubblica istruzione corrisponderà perfettamente alle vedute del Ministro, ed alla pubblica aspettazione.

Il Vaccari Spacciatore di questo foglio vende al prezzo di sei bajocchi un libretto che indubitabilmente insegna la maniera di farsi ricco. Hanno bisogno di questo libretto tutti quelli, che non vogliono arricchirsi o per muliebre raggio, o per truffa, o per . . . Questo libro potrebbe chiamarsi il Manuale del Democratico.